



Normativa di riferimento sulla riforma della professione

1. Ordinamento professionale

Il primo provvedimento legislativo che fa riferimento alla nostra categoria risale al 1923 (*Legge 24 giugno 1923 n. 1395*), che tratta della “tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e architetti”; ma prevede altresì la delega a costituire albi speciali anche per noi (*art. 7 – Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all’articolo 11 albi speciali per periti agrimensori <geometri> e per altre categorie di periti tecnici*).

Il Regio Decreto del 24 gennaio 1924, n. 103, convertito in legge il 17 aprile 1924, n.473, regola la denominazione di ordini e collegi: *sono ordini quelli che, per l’esercizio della professione, devono aver conseguito una laurea o un diploma presso le università o istituti superiori; sono collegi, viceversa, quelli che per l’esercizio della professione, devono aver conseguito un diploma di scuole medie*.

La regolamentazione della nostra professione risale al Regio Decreto del 11 febbraio 1929, n.275: *Regolamento per la professione di perito industriale*.

Con la legge 25 aprile 1938, n. 897, si stabilisce che la professione libera può essere esercitata soltanto da coloro che sono iscritti nei rispettivi albi professionali.

Cessato il regime fascista si passa alla regolamentazione democratica delle professioni (*Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*); per la modifica della denominazione delle “Commissioni Centrali” in “Consigli Nazionali” ci pensa il (*Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1946, n. 6*).

La trattazione dei ricorsi in Consiglio Nazionale è regolata dal Decreto Ministeriale Giustizia 1 ottobre 1948.

Per il funzionamento degli organismi professionali ci pensa la legge 10 giugno 1978, n. 292 (*regolamenta la forma di esazione del contributo degli iscritti*).



Con legge 2 febbraio 1990, n. 17, viene introdotto il praticantato nelle sue varie forme e l'esame di Stato abilitante, cui ha fatto seguito la "Direttiva sul Praticantato" approvata dal CNPI il 24 maggio 1990.

Dopo la riforma universitaria è entrato in vigore il DPR 328/2001 che introduce, per la nostra categoria, la pluralità di titoli formativi per l'accesso all'esame di Stato e, al superamento del quale, all'accesso all'albo professionale. Al titolo formativo dell'istruzione tecnica (*perito industriale vecchio ordinamento*) si sono aggiunte le seguenti lauree triennali, corredate da un tirocinio di sei mesi: classi **4-7-8** decreto 4 agosto 2000, classi **L 17-L 21-L 7-L 23** decreto 16 marzo 2007 (*sezione edilizia*); classe **9** decreto 4 agosto 2000, classe **L 8** decreto 6 marzo 2007 (*sezione elettronica e telecomunicazioni*); classe **10** decreto 4 agosto 2000, classe **L 9** decreto 16 marzo 2007 (*sezione elettronica ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria, industria cartaria, industrie cerealicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione produzione dei tessuti, tessile con specializzazione confezione industriale, termotecnica*); classe **16** decreto 4 agosto 2000, classe **34** decreto 16 marzo 2007 (*sezione mineraria*); classe **20** decreto 4 agosto 2000, classi **L 25-L 26** decreto 16 marzo 2007 (*sezione tecnologie alimentari*); classe **21** decreto 4 agosto 2000, classe **L 27** decreto 6 marzo 2007 (*sezione chimica conciararia, chimico, chimica nucleare, industria tintoria*); classe **23** decreto 4 agosto 2000, classe **L 3** decreto 16 marzo 2007 (*sezione arti fotografiche, arti grafiche*); classe **25** decreto 4 marzo 2000, classi **L 30-L/SNT/04** decreto 16 marzo 2007 (*sezione energia nucleare, fisica industriale*); classe **26** decreto 4 marzo 2000, classe **L 31** decreto 16 marzo 2007 (*sezione informatica*); classe **42** decreto 4 agosto 2000, classe **L 4** decreto 16 marzo 2007 (*sezione disegni di tessuti*).

Da notare che il DPR 328/2001 ha accorpato la professione (limitatamente alle lauree) in 10 sezioni (specializzazioni)

Il medesimo DPR 328/2001 consente l'accesso agli esami di Stato anche a 18 titoli di Diploma Universitario (*formazione precedente, sostituita dalla laurea triennale*).

Con l'entrata in vigore della legge Bersani del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, vengono abolite le tariffe professionali ed avviato il processo per la definitiva abrogazione della legge 1815/1939 ed ulteriori incombenze.



Con l'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, si sono introdotte nel nostro ordinamento giuridico alcune norme che riguardano le libere professioni. In particolare con l'articolo 3, comma 5, è stato introdotto il principio della riduzione ed accorpamento fra professioni simili, che recita: ***“Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili”***.

Con la legge 12 novembre 2011, n. 183, cosiddetta “legge di stabilità 2012”, all'articolo 10 – oltre ad altre previsioni – vengono introdotte nel nostro ordinamento giuridico le “Società tra Professionisti”.

In data 8 febbraio 2013, n. 34, con Decreto di Giustizia, vengono definiti i requisiti per la costituzione di dette “Società tra Professionisti”.

Il Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in legge con modificazioni il 26 maggio 2016, n. 89, all'articolo **1 septies** prevede l'elevazione del requisito formativo per l'accesso all'esame di Stato e, al superamento del quale, al nostro albo professionale. La norma transitoria (*consente ancora l'accesso all'esame di Stato e, al superamento del quale, all'albo ai possessori dei titoli non universitari*) per favorire il passaggio definitivo al nuovo regime, si protrae fino al 28 maggio 2021.

Il Ministero di Giustizia emana, in data 15 aprile 2016, n. 68, il decreto sulle misure compensative da applicare ai migranti che, arrivando dall'estero, chiedono l'iscrizione al nostro albo. Con questo Decreto, ai soli fini detti sopra, le aree di specializzazione vengono ridotte a sette (*altro passo in avanti per arrivare alla definitiva riduzione – per semplificazione – della attuale pleora di specializzazioni secondo il concetto di “affinità”*).

In virtù dei contenuti del Regio Decreto n. 103/1924 convertito in legge n. 473/1924, con provvedimento in autonomia del CNPI, trasmesso al Ministero Vigilante, viene modificata la denominazione di “collegio” in “ordine”.

Le altre iniziative messe in campo sono collegate con gli esami di Stato abilitanti e con la denominazione dell'ordinamento e titoli professionali che seguono.



2. La riforma degli esami di Stato abilitanti.

In uno Stato ordinato, a norme di legge o di altri provvedimenti di rango primario, devono far seguito le cosiddette norme “sotto ordinate”, vale a dire che a fronte del DPR 328/2001 avrebbe dovuto far seguito un Decreto del MIUR di aggiornamento degli esami di Stato. Invece ciò non è mai stato fatto.

Siamo ancora al Decreto MIUR n. 445/1991, che regola gli esami di Stato della nostra categoria a seguito dell'entrata in vigore della legge 17/90, e al Decreto MIUR 447/2000 che apporta solo alcune marginali modifiche al 445/1991, a seguito del cambiamento di alcuni ordinamenti scolastici.

Nel frattempo è entrato in vigore il DPR 328/2001 che ha totalmente modificato i requisiti di accesso e quindi cambiato la stessa natura della professione. Come già detto al punto 1.1 con il citato DPR possono accedere agli esami di Stato i titolari di 14 classi di laurea e 18 titoli di diploma universitario, oltre ai requisiti precedenti

L'inerzia del MIUR, malgrado le reiterate sollecitazioni e la corposa documentazione presentata nell'arco di oltre quindici anni, ha generato una situazione non più sostenibile, al punto che *<l'ultima ordinanza>* per gli esami di Stato presenta ancora 37 prove di esame; assolutamente incompatibili con le stesse specializzazioni precedenti e ciò a seguito di semplici cambiamenti di ordinamenti didattici.

Il CNPI ha presentato una bozza di decreto, che non ha trovato accoglimento diretto (*vale a dire emanazione di modifiche del regolamento degli esami*), malgrado la completezza giuridica rappresentata per la riduzione delle specializzazioni (*secondo il principio di affinità e semplificazione*) in sei aree o settori di specializzazione.

I problemi sollevati dalla burocrazia ministeriale hanno sempre riguardato la struttura dello stesso ministero: *da un lato il settore istruzione e dall'altro il settore università*. Sembra di trovarsi di fronte a due entità diverse ed estranee, anche se appartenenti al medesimo Ministero.

Con l'entrata in vigore della legge 89/2016 (*accesso a regime attuale con la sola laurea, lasciando la coda della norma transitoria fino al 2021*) il problema è quasi esploso;



vale a dire che l'ambito università ha dovuto prendere in mano la situazione e si confida che a breve possa portare a compimento la riforma degli esami di Stato dei laureati, per l'accesso al nostro albo.

Le richieste avanzate dal CNPI, da tempo, portano a:

a) a far sostenere gli esami ai laureati, dotati anche di sei mesi di tirocinio, presso le università in sei settori (vale a dire in quelli in cui dovrà essere riformato l'ordinamento);

b) a far sostenere gli esami ai non laureati, previo assolvimento del tirocinio riformato, presso l'istruzione tecnica, pure in sei settori (vale a dire in quelli in cui dovrà essere riformato l'ordinamento);

Fermo restando la partecipazione della categoria nelle Commissioni di esami per l'accesso all'albo.

Un nuovo tema si aprirà con l'auspicabile successo delle lauree professionalizzanti che, si spera, possano diventare anche abilitanti (*seguendo l'esempio di quelle sanitarie di recente istituzione*). Anche in questo caso abbiamo sostenuto la necessità che la categoria abbia suoi rappresentanti nelle Commissioni di esame.

3. Il sistema elettorale

Il Sistema elettorale dei nostri organismi territoriali e del nazionale è tutt'ora regolato dal Decreto Legislativo 382/1944, l'unica modifica apportata negli anni riguarda la durata in carica (*da due a tre anni la carica dei Consigli Territoriali; da tre a cinque anni la carica del Consiglio Nazionale*). Da precisare che non ci sono limiti di mandati.

Per altri ordini professionali (*quelli che hanno costituito, a seguito del DPR 328/2001, due sezioni nell'albo*) il sistema elettorale è stato modificato con il Decreto Presidente della Repubblica 169/2005 (*si tratta di architetti, ingegneri, agronomi e forestali, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici e geologi*).

Il DPR 169/2005 prevede, fra l'altro, quanto segue:



Per i consigli territoriali

- 7 componenti nei consigli territoriali fino a 100 iscritti,
- 9 componenti nei consigli territoriali oltre 100 e fino a 500 iscritti,
- 11 componenti nei consigli territoriali oltre 500 e fino a 1500 iscritti,
- 15 componenti nei consigli territoriali oltre 1500 iscritti.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Le votazioni saranno così articolate:

- la prima votazione è valida se hanno votato almeno $\frac{1}{3}$ degli iscritti oltre 1500,
- la prima votazione è valida se hanno votato almeno $\frac{1}{2}$ degli iscritti fino a 1500,
- la seconda votazione è valida se hanno votato almeno $\frac{1}{5}$ degli iscritti oltre 1500,
- la seconda votazione è valida se hanno votato almeno $\frac{1}{4}$ degli iscritti fino a 1500,
- la terza votazione è valida con qualsiasi numero di votanti.

Candidature da presentare entro 7 giorni prima della votazione.

Per il Consiglio Nazionale:

- vengono eletti 15 consiglieri che durano in carica cinque anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Candidature da presentare al Consiglio Nazionale, che le espone sul sito internet, entro 48 ore dall'inizio delle operazioni di voto.

Ogni consiglio territoriale vota per 15 candidati e ad ognuno vengono attribuiti i voti che spettano al consiglio territoriale medesimo.

Vengono eletti coloro che prendono più voti.

Il Ministro di Giustizia Orlando si era proposto di riformare questo sistema allargandolo anche alle altre professioni (*fra cui la nostra*) ed apportando alcune modifiche fortemente richieste dalle categorie che già lo applicano.

Ci sono stati un paio di incontri con il Ministro ed il suo staff, che richiedevano pareri su testi predisposti dall'Ufficio Legislativo. La Rete delle Professioni Tecniche non è riuscita a trovare un testo completamente condiviso dalle nove categorie che vi aderiscono, per cui la palla è passata alla politica (*nella fattispecie al Ministro Orlando*) che avrebbe dovuto esercitare la sua funzione.



Ad oggi non ci risulta siano stati fatti passi in avanti, ed essendo di fatto cessata la legislatura, l'argomento passa alla prossima.

4. La denominazione dell'ordinamento e titoli professionali

Con l'entrata in vigore della legge 89/2016 (*segnatamente l'articolo 1 septies*) la categoria non potrà essere più (*come fino ad oggi*) dei periti industriali (*i cui titoli formativi andranno ad esaurimento con la norma transitoria*); bensì dei laureati di area tecnico-ingegneristica (*lauree di 14 classi di cui al DPR 328/2001 e quelle professionalizzanti di nuova istituzione*), per cui il legislatore dovrà provvedere ad una denominazione coerente con il nuovo requisito formativo.

Si è molto discusso sulla possibile nuova denominazione, tenendo presente – fra l'altro – della necessità che il nuovo titolo sia riconoscibile non solo in Italia, ma pure all'estero e le denominazioni più gettonate sono apparse le seguenti:

- *ordinamento dei tecnici dell'ingegneria,*
- *ordinamento degli ingegneri tecnici (questa è sembrata preferibile).*

Nella identificazione di questa importante nuova denominazione, va tenuta presente la traduzione che la Comunità Europea ha adottato per noi, nella registrazione sul suo sito: *industrial engineer*.

Analogamente è fondamentale risolvere il problema del titolo professionale degli iscritti a quel riformato ordinamento.

Le proposte avanzate ad oggi sono due:

- *ai laureati deve essere riconosciuto un titolo confacente con il loro requisito formativo, vale a dire tecnico dell'ingegneria o ingegnere tecnico o altro;*
- *a coloro che non sono laureati dovrebbe essere normale il mantenimento dell'attuale titolo di perito industriale.*



5. Dipendenti della PA con il ruolo professionale

Il tema ha molto interessato la categoria nelle sue fasi temporali. L'articolo 7 dell'ordinamento professionale (*Regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275*) recita, fra l'altro: *“Gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere affidati, pur non essendo iscritti nell'albo.*

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti all'albo; ma sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio”.

Su questo argomento si è aperta una campagna che ha portato a numerosi contenziosi e si è arrivati al 1996 (*legge 662- misure di razionalizzazione della spesa pubblica*) eliminando la restrizione a coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale (*prestazione lavorativa non superiore al 50%*).

Ad oggi questo problema non è stato risolto e c'è stato un periodo durante il quale sono intervenuti i procuratori della Repubblica ad imporre la cancellazione di questi dipendenti in diverse aree del nostro territorio.

Con l'entrata in vigore del DPR 7 agosto 2012 n. 137 (*riforma del sistema professionale*) alcuni si chiedono se non sia il caso di chiedere al legislatore una modifica alla legge vigente per rendere obbligatoria l'iscrizione all'albo dei colleghi che svolgono - presso la PA - il ruolo professionale.